

**Fallimento - cessazione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13331 del 19/05/2025 (Rv. 674726 - 01)**

Concordato fallimentare - voto - Patto concordatario tra proponente e creditori ipotecari - Degrado al chirografo di parte del credito ipotecario - Deroga alla relazione del professionista ex art. 124, comma 3, l.fall. - Ammissibilità - Limiti.

Il patto concordatario tra proponente e creditori ipotecari, con il quale questi ultimi accettano, su base negoziale ed individuale, il degrado al chirografo di parte del credito ipotecario, può legittimamente derogare alla prescrizione di cui all'art. 124 l.fall., salvo che, ai fini della determinazione dell'importo per cui il credito prelatizio è ammesso al voto e computato nel calcolo della maggioranza, permanga un interesse degli altri creditori o dello stesso debitore alla relazione giurata di un professionista designato dal tribunale.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13331 del 19/05/2025 (Rv. 674726 - 01)